

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 1

DIREZIONE GENERALE

Il sottoscritto Ing. Sergio Negro, nella qualità di direttore Generale della D.G. 51.16 Autorità di Gestione del F.E.S.R.,
visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori

Impresa "Pensione Gentile" di Gentile Vincenzo, con sede legale in Agerola (NA) Piazza P. Capasso, 44 - C. F.:03238751212;
Avvocato Sergio Turturiello – V.le A. Gramsci, 16 – Napoli – C.F.: TRTSRG71S10F839B.

Oggetto della spesa

Saldo del contributo a valere sul POP FESR 94/99, az. 3.1.1, mis. 3.1, "Incentivi agli investimenti turistici", annualità 1997-1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati a far data dal 07/08/2000 al definitivo soddisfo, nonché le spese di giudizio e l'onorario.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio

Debito in esecuzione di:

- Sentenza Consiglio di Stato n. 5353/2012,
- Atto di Pignoramento n. 505454/2014
- Decreto Ingiuntivo n. 308/2014 emesso dal Tribunale di Napoli X Sez. Civile.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

La ditta "Pensione Gentile" di Gentile Vincenzo", con sede in Agerola – Piazza P. Capasso, 50 - C. F.: 03238751212 partecipò al bando per il finanziamento POP FESR 94/99, az. 3.1.1, mis. 3.1, "Incentivi agli investimenti turistici", annualità 1997.

In esito all'approvazione della relativa graduatoria, la ditta in questione risultò assegnataria di un contributo di Euro 623.363,50 (lire 1.207.000.000) concesso con D.D. n.32/2000 dell'ex Settore Sviluppo e Promozione Turismo. Con Determina Dirigenziale n. 106 del 03.04.2001 veniva liquidato il primo acconto pari a lire 362.100.000 corrispondenti ad euro 187.009,00.

A seguito di indagini di P.G. ed al conseguente avvio a carico di Gentile Vincenzo ed altri del Proc. Pen. N. 3307/02/21 del 04/03/2002 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola (la quale ha inviato stralcio del procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Torre Annunziata, che ha aperto il Proc. Pen. N. 7659/03 mod. 21 del 10/11/2003), con Decreto Dirigenziale n.394/2003 dell'ex Settore Sviluppo e Promozione Turismo veniva revocato sia l'intero contributo assegnato con D.D. n.32/2000 sia la Determina Dirigenziale n. 106/2001 di liquidazione del primo acconto.

La ditta, "Pensione Gentile" di Gentile Vincenzo propose ricorso al TAR Campania III Sezione, che con sentenza n. 2576/2004 annullava il provvedimento di revoca del contributo.

La Regione appellava al Consiglio di Stato la citata Sentenza del TAR Campania, che con sentenza n. 6088 del 18.11.2011 accoglieva l'appello e, per l'effetto, riformava la sentenza appellata, con rigetto del ricorso di primo grado.

Gentile Vincenzo, titolare dell'impresa individuale "Pensione Gentile", facendo leva sul proscioglimento intervenuto nel summenzionato procedimento Penale, presentò Ricorso per la Revocazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 6088/2011, che al riguardo si pronunciò con sentenza n. 5353 del 18.10.2012 di accoglimento del Ricorso, disponendo che l'appello della Regione Campania avrebbe dovuto essere respinto, sulla base del giudicato penale formatosi sulla sentenza n. 3 del 12/01/2006 del tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Gragnano (proc. N. 7659/03 RGNR. In tale sede il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese dei gradi di appello e di revocazione liquidando le stesse in euro 6.000,00.

In esecuzione della sentenza n. 5353/2012 del Consiglio di Stato, il Settore Strutture Ricettive della Regione Campania, al fine di verificare l'importo a saldo del finanziamento, richiese la documentazione necessaria per la rendicontazione del programma di investimento. La documentazione fu presentata dall'impresa in data 17/04/2013 prot. 0275722 e, ad integrazione della stessa, l'ufficio richiese la documentazione comprovante la tracciabilità dei pagamenti di spesa.

Con lettera acquisita al protocollo 434468 del 18/06/2013 dello studio legale dell'avv. Abbamonte, il beneficiario del contributo, ritenendo che la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei pagamenti, ovvero la legge n. 136/2010, non potesse essere applicata al caso in questione in quanto successiva al bando del P.O. FESR Campania 1994/1999 annualità 1997, sollecitava l'erogazione del saldo del contributo.

Il Settore Strutture Ricettive della Regione Campania, con nota n. 456598 del 26/06/2013, richiedeva un parere in merito al Settore Consulenza Legale dell'Avvocatura Regionale, in forza del quale (nota Avvocatura regionale Prot. n. 564956 del 02/8/2013) confermò la necessità di osservare la normativa recata dalla legge n.136/2010, in quanto emanata per la necessità di tutelare un interesse pubblico che è appunto quello della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sig. Gentile in data 6 agosto 2013 notificò alla Regione atto di Precetto per il pagamento delle spese di giudizio così come indicato nella sentenza n. 5353/2012 e, constatato il reiterarsi del rifiuto alla liquidazione del saldo del contributo, avanzò istanza per Decreto Ingiuntivo per la liquidazione del saldo del contributo, così come disposto con la Sentenza del C. di S. 5353/2012.

In esito all'emissione del Decreto ingiuntivo n. 308/2014 del tribunale di Napoli – X Sez. Civile – ed al successivo rigetto dell'istanza di sospensione proposta dalla Regione in occasione dell'opposizione al D. I., veniva intimato alla Amministrazione Regionale di pagare al sig. Gentile Vincenzo, l'importo di euro 205.532,23 oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal 07/08/2000 al definitivo soddisfo, come per legge, ammontanti ad Euro 353.538,92 (di cui euro 62.520,06 per rivalutazione monetaria ed euro 85.486,63 per interessi) nonché spese di procedura liquidate in euro

338,00 per spese ed euro 1.100,00 per competenze professionali, oltre iva e C.P.A., come per legge, pari rispettivamente ad euro 242,00 e 44,00, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Sergio Turturiello, per un totale complessivo di Euro 355.262,92.

L'Ordinanza n. 10850/14, che ha rigettato la richiesta di sospensiva della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 308/2014, è stata trasmessa dall'Avvocatura regionale alla D. G. per la Programmazione Economica e il Turismo con nota Prot, n. 715045 del 27/10/2014 e da questi inviata per competenza - con nota in data 24/11/2014 prot.2014.0793640 - alla D. G. per l'Internazionalizzazione ed i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema regionale - che la riceveva in data 2/12/2014 - a cui con D.G.R. n. 169/2012 erano stati affidati gli adempimenti residuali afferenti il POP 1990/93 e 1994/99, ivi compresa la gestione dei correlati capitoli di spesa alla gestione stralcio del POP FESR 1994/99.

La Direzione Generale Autorità di Gestione del FESR ha preso atto della necessità di:

- a. eseguire il D.I. n. 308/2014 del Tribunale di Napoli - X sez. Civile - in ordine al contributo dovuto all'impresa di cui trattasi;
 - b. completare il procedimento di regolarizzazione contabile per il Tesoriere posto in essere dalla D. G. per le risorse Finanziarie con D.D. n. 12 del 23/03/2016 in esito all'atto di pignoramento n. 505454/2014 - riferito all'atto di precetto per la liquidazione delle spese legali disposte con la citata sentenza 5353/2012 del Consiglio di Stato - già soddisfatto con mandato n. 18473/2016 di Euro 7.541,49, con prelievo eseguito sul cap. 9074 della spesa del bilancio 2014.
- vista la nota prot. n.701087 del 26/09/2012, con la quale il dirigente pro tempore dell'ex Settore Entrate e spese dell'AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi comunica che, in relazione alla consistenza dei residui perenti relativi alle operazioni finanziate con le risorse dei programmi POP '90/'93 e '94/'99, “i dati rilevabili dal sistema di contabilità vigente non ne consentono una quantificazione esaustiva”;
- preso atto della necessità di effettuare il pagamento della somma di euro 353.538,92 dovuta, in virtù del summenzionato D.I. n. 308/2014 del Tribunale di Napoli - X sez. Civile;
- preso atto della necessità di completare il procedimento di sistemazione contabile per il Tesoriere Regionale riferita al il pignoramento n. 505454/2014 già eseguito di Euro 7.541,49 dalla D. G. per le risorse Finanziarie
- valutata la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € **362.804,41** di cui Euro 7.541,49 già liquidati ed euro 353.538,92 ancora dovuti;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza del Consiglio di Stato n. 5353/2012:

- | | |
|---|-----------------|
| – Atto di pignoramento n. 505454/2014 | euro 7.541,49 |
| – Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Napoli - X sez. Civile - N. 308/2014: | |
| a) Quota capitale | euro 205.532,23 |
| b) rivalutazione monetaria dal 07/08/2000 | euro 62.520,06 |
| c) interessi dal 07/08/2000 al definitivo soddisfatto | euro 85.486,63 |
| d) spese di procedura, competenze professionali e oneri | euro 1.724,00 |

TOTALE DEBITO

€ 362.804,41

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 3 di 3

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) che i motivi per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:

- La Direzione Generale 51 16 00 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva e, in considerazione della nota prot. 701087 del 26/09/2012 del dirigente pro tempore dell'ex Settore Entrate e spese dell'AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi con la quale si comunica che, in relazione alla consistenza dei residui perenti relativi alle operazioni finanziate con le risorse dei programmi POP '90/'93 e '94/'99, "i dati rilevabili dal *sistema di contabilità vigente non ne consentono una quantificazione esaustiva*", deve provvedere al pagamento della somma dovuta;

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

c) che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*) sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di Euro **362.804,41**.

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza Consiglio di Stato n. 5353/2012;
2. Atto di Pignoramento verso terzi, notificato in data 6 agosto 2013;
3. Decreto Ingiuntivo n. 308/2014 del Tribunale di Napoli – X sez. Civile;

Napoli,

Il Dirigente




(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

6

CA
234/2012

N. 05353/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01868/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2012, proposto da:
Gentile Vincenzo quale Proprietario e Gestore della Pensione
Gentile, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con
domicilio eletto presso Studio Abbamonte-Titomanlio in Roma, via
Terenzio, n. 7;

contro


Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. Massimo Lacatena, dell'Avvocatura Regionale, con
domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio Rappresentanza in
Roma, via Poli, n. 29;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n.
06088/2011, resa tra le parti, concernente risarcimento danno per



REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013. 0078584 01/02/2013
Mittente : CONSIGLIO DI STATO S
Assegnatario : Contenzioso amministrativo e tributario



revoca contributo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Buondonno, per delega dell'Avvocato Lacatena;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al T.A.R. per la Campania il sig. Vincenzo Gentile impugnava il provvedimento emesso dalla Regione Campania con il quale era stato revocato un contributo in conto capitale attribuito per l'ammodernamento di una struttura ricettiva.

Il T.A.R., con sentenza n. 2576/2004, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il provvedimento regionale di revoca del contributo.

Avverso la citata sentenza proponeva appello la Regione Campania che lamentava la violazione delle disposizioni comunitarie relative al PO FESR n. 1944/1999, la contraddittorietà, l'illogicità, la falsità nei presupposti nonché la violazione della "lex specialis".

Con decisione n. 6088 del 18 novembre 2011, questa Sezione ha accolto il ricorso in appello proposto dalla summenzionata

Amministrazione regionale ed in riforma della sentenza gravata ha rigettato il ricorso di primo grado.

Con l'odierno ricorso, il sig. Vincenzo Gentile propone domanda di revocazione della predetta decisione n. 6088/2011, lamentando la violazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c., per contrasto con il giudicato penale, nonché la violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per travisamento dei fatti.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con il primo motivo di revocazione il ricorrente assume che nella motivazione della sentenza il Collegio non si sarebbe pronunciato sull'esistenza di giudicato penale formatosi in relazione alla sentenza, depositata agli atti del giudizio, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva assolto il Gentile dalle imputazioni a lui ascritte.

L'appellante deduce che, riguardo ai fatti accertati nel processo penale, opererebbe nei giudizi civili o amministrativi la preclusione di cui all'art. 654 c.p.p., secondo la quale la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale.

Nel caso di specie, il collegio giudicante non avrebbe quindi tenuto conto di quanto accertato in sede penale in relazione ai fatti materiali dai quali sarebbe scaturito il provvedimento amministrativo della Regione Campania oggetto di gravame.

Con il secondo motivo, l'odierno ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 395, n. 4, del codice di procedura civile per totale travisamento dei fatti.

Secondo quanto assunto, la decisione n. 6088/2011 di questa Sezione sarebbe incorsa in un evidente errore di fatto, poiché avrebbe completamente trascurato le risultanze dei verbali di constatazione della Guardia di Finanza, depositati in atti che, ove adeguatamente considerati, avrebbero condotto ad una decisione di accoglimento del ricorso in appello.

Il presente ricorso per revocazione è fondato e va accolto.

1.- Il motivo di revocazione previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c. si configura quando vi sia un contrasto tra la decisione contro la quale si agisce e una precedente decisione pronunciata in un processo diverso, ormai passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto, che il giudice non aveva però avuto la possibilità di conoscere.

A termini del citato articolo il presupposto per l'ammissibilità della revocazione per contrasto con un precedente giudicato è che la sentenza impugnata non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 12.1.2006 di assoluzione del sig. Gentile, che si pone in contrasto con la revocanda sentenza di questa Sezione, era stata, così come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, prodotta nel giudizio, con la conseguenza che viene meno il presupposto rappresentato

dall'ignoranza del fatto da parte del giudice che dà adito alla revocazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5613/2000).

Come evidenziato invero dall'appellante, il Tribunale, nella suddetta sentenza, divenuta irrevocabile il 31.10.2006 ed intervenuta per i medesimi fatti oggetti del presente giudizio, ha effettivamente assolto da ogni ipotesi di reato il sig. Gentile "perché il fatto non sussiste" in quanto "gli accertamenti svolti, pur evidenziando un'anomala e diffusa irregolarità nella contabilità dei fornitori del Gentile, non consentono tuttavia di addivenire ad un giudizio di responsabilità nei confronti del prevenuto in ordine ai reati a lui ascritti, in assenza di prove certe in ordine alla inesistenza delle prestazioni oggetto di singole fatture...".

In relazione ai fatti accertati nel processo penale, nel quale l'Amministrazione Regionale si è costituita parte civile, non può allora che operare la preclusione di cui all'art. 654 c.p.p. il quale recita che "nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo quando in questo si controverte intorno ad un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale...".

2.- Il ricorrente ha osservato che, nei verbali di constatazione del

2.10-3.11.2003, la Guardia di Finanza aveva attestato che tutti i lavori nella struttura del Gentile erano stati eseguiti e che le asserite irregolarità riguardanti le fatture della ditta "Massa" non esistevano in quanto regolarmente annotate nei relativi registri.

In più la stessa Guardia di Finanza aveva accertato che le relative fatture coincidevano con i lavori effettuati e che anche le fatture della "Del Bit" risultavano regolarmente iscritte nel registro I.V.A.

Per pacifica giurisprudenza, l'errore di fatto consiste nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa.

Esso non è in linea di principio ravvisabile, invece, quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 settembre 1980, n. 763) o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 1970, n. 127).

Nel caso di specie la censura avanzata circa il travisamento dei fatti da parte del collegio giudicante a causa del mancato esame dei suddetti verbali redatti dalla Guardia di Finanza, appare fondata.

Dai verbali della Guardia di Finanza del 2.10.2003 e del 3.11.2003,

regolarmente esibiti risulta, infatti, che il titolare e gestore della "Pensione Gentile" ha realmente eseguito tutti i lavori relativi agli interventi strutturali finanziati e in progetto e che a seguito del sopralluogo effettuato la struttura appare completa e funzionale.

Dai verbali risulta, altresì, che le presunte irregolarità delle fatture rilasciate dalla ditta "Massa" non hanno trovato riscontro e così anche quanto alle fatture emesse dalla ditta "Del Bit", oggetto di più complesse verifiche per lo stato di dissesto che l'ha interessata e non noto al sig. Vincenzo Gentile. Uguali risultanze sono state raggiunte per le fatture emesse dalla ditta "Prospect s.r.l."

L'appello della Regione Campania doveva essere quindi respinto e ciò sulla base della sentenza penale di assoluzione del sig. Vincenzo Gentile dai reati ascrittigli, per fatti materiali coincidenti con quelli oggetto del processo amministrativo, nonché delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, circa la regolare effettuazione dei lavori de quo e della relativa fatturazione degli stessi da parte delle ditte fornitrici.

In conclusione la sentenza impugnata va revocata e, nel rescissorio, l'appello della Regione Campania va rigettato.

Le spese dei gradi di appello e di revocazione seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi E. 6000,00 (seimila), a carico della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto revoca la sentenza di questa sezione del 18 novembre 2011 n. 6088 e rigetta l'appello della Regione Campania contro la sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, n. 2576/2004.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese dei gradi di appello e di revocazione, che si liquidano in complessivi E. 6000,00 (seimila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Raffaele Prospero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04-SETTORE 01

All. 3

Arch. GRASSIA

Audi ten
uff
offiziaria

Dip. 51 - Dir. Gen. 01

Direzione Generale per la
 Programmazione Economica e il
 Turismo

Centro Direzionale isola C/5
80143 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0191844 18/03/2014 10,38

Mitt : A.G.C. - Avvocatura

Ass : 5101 Direzione Generale per la Prog...

Classifica : 4 1.1.



R. 24/03/14

RACCOMANDATA A MANO

N. Pratica: C.C. 1270/2014

Oggetto: Ricorso per D.I. n.308/2014 emesso dal
Tribunale di Napoli ad istanza di "Gentile
Vincenzo". Termine opposizione 06/04/2014.

Arch. GRASSIA
24.3.14
9

Si trasmette, in allegato, copia del ricorso per Decreto Ingiuntivo in oggetto, notificato munito di provvisoria formula esecutiva.

Si resta in attesa di conoscere se sussistano motivi per proporre opposizione e in caso affermativo dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il 21/03/2014, relazione istruttoria corredata della necessaria documentazione.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Corrado Grande 0817963541

D/C

3107
GIUNTA REGIONALI DELLA CAMPANIA
AGG. DI SETTORE 01
25 FEB 2014
RICEZIONE
Napoli
308
855

12/20/14

Decreto ingiuntivo n. 308/2014 del 17/01/2014
Sett. AC. RG n. 34647/2013
Repert. n. 855/2014 del 17/01/2014
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE

Rep

TRIBUNALE DI NAPOLI IN SEDE CIVILE

Ricorso per ingiunzione di pagamento

per il sig. GENTILE Vincenzo, titolare dell' "Albergo Pensione Gentile", sita in Agerola (NA), alla p.zza P. Capasso n. 50 (c.f. GTLVCN50S22A068J - P. IVA 03238751212), rapp.to e difeso g. m. a m. del presente atto, dall'avv. Sergio Turturiello (c.f. TRTSRG71S10F839B) presso il quale elegge domicilio in Napoli al V.le A. Gramsci 16 (pec: avv.sergioturturiello@pec.giuffre.it); fax n. 081.663383.

contro: Regione Campania.

FATTO

- con decreto dirigenziale n. 32 del 14/7/2000, pubblicato sul BURC n. 38 del 7/8/2000 (all. 1); veniva disposta l'assegnazione del contributo in conto capitale di Lire 1.207.000.000, ai sensi del POP FERS Campania 1994/99 - sottoprogramma 3 - misura 3.1 - azione 3.1.1 per l'annualità 1997, a favore della "Pensione Gentile" di Vincenzo Gentile, attuale ricorrente, con sede in Agerola, piazza Paolo Capasso n. 37, per lavori di ammodernamento alla struttura ricettiva denominata "Pensione Gentile";
- con successiva determina dirigenziale n. 106 del 3/4/2001 (all. 2), veniva disposta, a favore della medesima ditta, la liquidazione ed il pagamento, quale 1° acconto sul contributo assegnato, di L. 362.100.000, pari a euro 187.009,04;
- a seguito di contenzioso avente ad oggetto la revoca dell'ammissione ai contributi di cui al citato d.d. 32/2000, conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato n. 5353 del 18.10.2012 (all. 3), il Gentile con messa in mora del 17.12.2012 (all. 4) ha avanzato richiesta di pagamento della residua parte di contributo del quale, il Tar Campania- Napoli con sentenza n. 2576/2004 prima (all. 5) ed il Consiglio di Stato dopo, con citata la sentenza n. 5353/2012, hanno accertato la spettanza (all. 3 cit.);
- a tale intimazione, non è seguita la materiale corresponsione della

Sergio Turturiello
con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentanza e difensoria nella presente procedura e nei conseguenti giudizi, nonché a rappresentarmi e a difendermi in tutti i gradi e sedi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di chiedere in causa, proporre domanda riconvenzionale, transigere e desistere e proporre motivi aggiunti. Ritengo il Vostro opuscolo a rinvio fermo, senza bisogno di ulteriore notifica. Eleggo a domicilio con Voi in Napoli al Viale Gramsci, 16, delegando Voi a ricevere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento.
Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati personali rispettando le regole previste dal D.Lgs. 306/08 n. 196 giusta autorizzazione del Garante Per. Dati Fisc. del n. 4/2006.

Li, 23.1.13

Albergo Pensione Ristorante
GENTILE
Piazza Paolo Capasso
80051 AGEROLA (Napoli)
Cod. Fisc. GNT / CN 50S22 A068J
Partita IVA 03238751212

[Handwritten signatures]

26 FEB 2014
[Stamp and signature]

8304

residua parte del contributo ammontante a euro 205.532,23 nonostante che il ricorrente, a seguito di espressa richiesta della Regione Campania (all. 6) con nota del 4.02.2013, abbia protocollato in data 16.04.2013 (all. 7) presso il competente Settore, la dichiarazione relativa al completamento del programma d'investimento con tutta la documentazione necessaria ai fini della definitiva corresponsione.

Tutto ciò premesso il sig. Gentile, come sopra rapp.to, difeso e con il domicilio di cui in epigrafe

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Napoli affinché voglia emettere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rapp.to p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, per la somma di euro 205.532,23 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal di della pubblicazione sul Burc del d.d. 32/2000 di ammissione ai contributi, avvenuto il 7.08.2000, fino al definitivo soddisfo come per legge, nonché spese diritti ed onorari del presente atto da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario.

Chiede, altresì, che l'emanando decreto ingiuntivo sia dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c..


Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Decreto dirigenziale n. 32 del 14/7/2000, pubblicato sul BURC n. 38 del 7/8/2000; 2) determina dirigenziale n. 106 del 3/4/2001; 3) sentenza del Consiglio di Stato n. 5353 del 18.10.2012; 4), Messa in mora del 17.12.2012; 5) sentenza n. 2576/2004 del Tar Campania Napoli. 6) nota del 4.02.2013 della Regione Campania; 7) dichiarazione relativa al completamento del programma d'investimento presentata in data 16/04/2013 con prot. n. 0275722.

Si dichiara che la presente controversia rientra nello scaglione previsto per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 e pertanto trattandosi di procedure monitoria, si verserà un importo pari a 330,00 euro (660 euro /2).

S.J.

avv. Sergio Turturiello



n. 34647/13 R.G.

TRIBUNALE DI NAPOLI – X SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede;

Ritenuta accoglibile la domanda;

Visti gli artt. 633 e ss. e 642 c.p.c.;

INGIUNGE

alla REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in ricorso, di pagare senza dilazione alla ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma di euro 205.532,23, oltre interessi come richiesti nonché le spese della presente procedura che si liquidano in euro 338,00 per spese ed euro 1.100,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.

Avverte il debitore della facoltà di proporre opposizione avverso il presente decreto nel termine di giorni quaranta (40) dalla notifica. Autorizza in mancanza di immediato pagamento l'esecuzione provvisoria del presente decreto.

Napoli, 16 gennaio 2014.

TRIBUNALE DI NAPOLI
PRESTI UFFICIALI
DEPOSITARIA

Cod. 17

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria GUIDA

IL GIUDICE

Richiesta N. 739 del 21/01/2014

Decreto Ingiuntivo N. 308/14



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 4 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. TURTURIELLO. X AITA

Il Cancelliere
Aldo Di Mauro

Napoli li, 21 FEB. 2014

21 FEB. 2014

Il funzionario giudiziario
F.TO



La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data 21 FEB. 2014

Napoli li, 21 FEB. 2014



Il Cancelliere
Aldo Di Mauro

Esatte marche per €. 42,48
per n. 4 copie

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014 il giorno ___ del mese di febbraio ad istanza dell'avv. Sergio Turturiello quale procuratore per il giudizio avente r.g.n. 34647/2013 ad istanza di Gentile Vincenzo nella qualità di legale rapp.te dell'Albergo Pensione Gentile come indicato nell'epigrafe del ricorso per ingiunzione di pagamento, il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso la Corte di Appello di Napoli, ha notificato copia conforme all'originale del decreto ingiuntivo n. 308/2014 che precede, adottato dal Tribunale di Napoli a:

Regione Campania in persona del Presidente p.t. con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 Napoli.

25 FEB 2014



13109 AVV
Reg

5583/13

COPIA

TRIBUNALE DI NAPOLI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01

GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- 6 AGO 2013

UFFICIO SMISTAMENTO POSTALE
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

PROCURA AD LITEM

Avv. Sergio Turturiello

Vi nomino mio avvocato e procuratore nel presente giudizio e in ogni successivo stato e grado, anche esecutivo, conferendoVI, all'uopo, le più ampie facoltà di legge e, quindi, anche quelle di conciliare e di transigere, quale procuratore a conoscenza dei fatti di causa, di rinunciare alla domanda, di chiamare in causa terzi, di richiedere sequestri, di proporre domande riconvenzionali, di sottoscrivere il presente atto. Eleggo domicilio nel vostro studio in Napoli al V.le A. Gramsci 16, consentendoVI, altresì, di farVI sostituire da altro procuratore con elezione di domicilio diverso
Li 20 giugno 2013.

Atto di pignoramento presso terzi

L'avv. Sergio Turturiello (TRTSRG71S10F839B) in qualità di rappresentante e difensore giusta m. a m. del presente atto, del sig. GENTILE VINCENZO, nato ad Agerola il 22/11/1950 (C.F. GNTVCN50S22A068F) nella qualità di proprietario e gestore della Hotel Pensione Gentile, sito in Agerola (NA) alla P.zza Paolo Capasso, 37, presso il primo elettivamente domiciliato in Napoli, al V.le A. Gramsci 16, giusta procura a margine del presente atto (pec: avv.sergioturturiello@pec.giuffre.it - fax 081663383) espone quanto segue:

PREMESSO

- che con atto di precetto notificato in data 4 giugno 2013, l'istante ha intimato alla Regione Campania il pagamento della somma di **Euro 7.082,92** oltre interessi e spese successive in virtù della sentenza n. 5353 del 18 ottobre 2012, della Sezione V del Consiglio di Stato, emessa in relazione al giudizio avente numero 1868/2012 di R.G.;
- che il suindicato titolo munito di formula esecutiva è stato notificato alla Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 28 gennaio 2013;
- che l'intimata Regione, non ha provveduto al pagamento nei termini di legge;
- che l'istante è, pertanto, a tutt'oggi creditore, sulla base del menzionato titolo esecutivo, della somma di **Euro 7.082,92** oltre interessi sino al soddisfo;
- che l'istante, inoltre, con la notifica del presente atto alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t., diffida

Handwritten notes:
S. Turturiello
Turturiello
a l'Avv. Turturiello

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
07 AGO 2013
SETTORI CONFINANZIARI
CIVILE PENALE

formalmente e richiama l'attenzione dell'Amministrazione debitrice sui propri obblighi istituzionali, quali previsti dagli artt. 79 e 80 d.lgs. 77 del 25 febbraio 1995, dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal D.I. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito in L. 19 marzo 1993 n. 68, prevedendo - in caso di ingiustificato silenzio e di inerzia nel pagamento del notevole importo dovuto - la responsabilità ex art. 328 c.p. del funzionario responsabile della spesa;

- che la REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.te *pro-tempore* risulta essere creditore di somme di danaro per un importo tale da soddisfare il credito dell'istante nei confronti del medesimo Ente per giacenze liquide intrattenute presso il **BANCO NAPOLI S.P.A. di via Toledo n. 177 in persona del legale rapp.te p.t., anche quale delegato all'incasso delle somme dovute all'Amministrazione Regionale;**

- che l'istante intende procedere al pignoramento di tutte le somme dovute e/o debende alla REGIONE CAMPANIA dal BANCO NAPOLI S.P.A. alla via Toledo n. 177 in persona del legale rapp.te *p.t.*, a qualsiasi titolo, fino alla concorrenza del proprio credito ammontante ad **€ 7.082,92**, oltre interessi ulteriori maturati fino all'effettivo soddisfo e le spese successive, onorari e diritti della presente fase **con attribuzione al procuratore anticipatario.**

Tanto premesso l'istante a mezzo del sottoscritto avvocato, nella qualità e con il domicilio indicato in epigrafe

CITA


- 1) **REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica in Napoli alla via S. Lucia n. 81;**
- 2) **BANCO NAPOLI S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Napoli alla via Toledo n. 177, a comparire innanzi al sig. Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione e giudice a designarsi, per l'udienza del**

30/09/2013, all'ora del regolamento e con il prosieguo, nel locale di sue udienze, quanto alla seconda perché renda la dichiarazione di quantità a norma dell'art. 547 c.p.c., e quanto alla prima perché sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori.

Con espresso invito al debitore ad effettuare, presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'Esecuzione con avviso che, in mancanza, tutte le comunicazioni o notifiche relative al procedimento saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.

S.J.

avv. Sergio Turturiello



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'istante Gentile Vincenzo nella spiegata qualità e dell'avv. Sergio Turturiello quale difensore costituito, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, vista sentenza n. 5353/2012 del Consiglio di Stato di Roma, notificata in forma esecutiva alla REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.te p.t. in data 28.01.2013, visto l'atto di precetto di pagamento notificato in data 4.06.2013 alla REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.te p.t. ed in virtù del quale è debitore della somma di € **7.082,92** oltre interessi ulteriori maturati fino all'effettivo soddisfo e le spese successive con attribuzione al procuratore anticipatario;

HO PIGNORATO

tutte le somme dovute e/o debende dal BANCO NAPOLI S.P.A. in persona del suo legale rapp.te p.t., anche quale delegato all'incasso delle somme dovute all'Amministrazione Regionale, alla REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.te p.t. a qualsiasi titolo - cioè tutti i crediti attuali e futuri nonché tutte le somme comunque rappresentate in ordini di accreditamento ed

ordinativi diretti di pagamento, individuali o collettivi, mandati telematici comunque riferibili alla REGIONE CAMPANIA, rapporti di conto corrente o altri diversi rapporti - e fino alla concorrenza del credito dell'istante in € 7.082,92 oltre interessi e spese successive.

HO INGIUNTO

alla REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.te p.t. ai sensi dell'art. 492 c.p.c., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni e/o le somme assoggettati ad espropriazione.

HO ALTRESI' INTIMATO

Al BANCO NAPOLI S.P.A. in persona del legale rapp.te p.t., di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice e sotto le sanzioni di legge, delle somme dovute e debende fino alla concorrenza di € 7.082,92 maggiorato di un ulteriore 50% e, quindi, in complessivi € 10.624,38 ai sensi dalla normativa vigente.

HO ALTRESI' AVVERTITO

formalmente ai sensi dell'art. 492, 3° comma c.p.c. il debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 552 e 553 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli eventuali creditori intervenuti, così come indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

In pari tempo ho notificato copia del suo steso atto per loro legale

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Reg.1/2013 Modello C Cron. 22663 - 1/2 Rich. 01/08/13

Rich. TURTURIELLO AVV. SERGIO

NON URGENTE

Ud./Pr.Acc 30/09/13

A richiesta come in atti, io sottoscritto Funzionario/Ufficiale Giudiziario addetto all'istestato Ufficio, ho sottoposto a pignoramento, nei limiti del credito precettato aumentato della metà, tutte le somme dovute al debitore da parte del terzo citato, al quale incombe l'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 546 c.p.c. ho ingiunto al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate; ho intimato al terzo di non disporre senza ordine del Giudice. Ho, quindi rivolto al debitore gli inviti (dichiarazione o elezione di domicilio e indicazione di eventuali ulteriori beni) e gli avvertimenti di cui agli artt. 492 e 495 c.p.c. (comunicazione in cancelleria), con particolare riferimento all'art. 388 c.p. ed al terzo le avvertenze di cui agli artt. 547 e 548 c.p.c. come novellato dall'art. 1 co 20 L. 228/12

Relazione di Notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di PIGNORAMENTO C/O TERZI a: Funzionario/Ufficiale Giudiziario

REGIONE CAMPANIA

VIA S. LUCIA, 81 80100 NAPOLI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per: *Di Tertio Amore*

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

NAPOLI - 6 AGO. 2013

CORTE APPELLO - NAPOLI
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Pasquale Sciro

153

Atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c.

Avviso Spedito con Raccomandata

N. _____

NAPOLI il _____

Funzionario/Uff. Giud. _____

Funzionario/L'Ufficiale Giudiziario

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di NAPOLI,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

NAPOLI il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

NAPOLI il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____